



## Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

### Provincia di Biella

Numero e Data di Protocollo riportati nella marcatura del documento  
Classificazione: 620-1-S.G.

Rif. nota	n. 11398	del	27/05/2021
-----------	----------	-----	------------

**OGGETTO:** Richiesta Osservazioni al Piano di Tutela della Acque .

Via P.E.C.

A:

**CONSIGLIO  
REGIONALE DEL PIEMONTE**  
Consiglio delle Autonomie Locali  
[cal@cert.cr.piemonte.it](mailto:cal@cert.cr.piemonte.it)

A seguito della richiesta di osservazioni sulla proposta di deliberazione n. 136, si riportano le osservazioni tenendo conto dei rilievi già evidenziati con nota 22.445 del 24/09/2018 alla prima stesura del P.T.A. e non recepiti nel Piano.

#### **Art. 9. (Sistema informativo delle risorse idriche e divulgazione delle informazioni ambientali).**

OSSERVAZIONE (già presentata) : attualmente lo stato di qualità non è desumibile dal SIRI ma solo gli obiettivi. Vista la previsione di incorporamento nel SIRA si suggerisce l'implementazione anche dello stato del corpo idrico tra i campi restituiti dall'interrogazione del GIS.

#### **Art. 10. (Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia)**

**c3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.121 comma 2 del d.lgs.152/2006 e dell'art 58 della l.r. 56/1977 le disposizioni di cui all'art. 19 commi 6, 7 e 8 hanno effetto dalla data di adozione del presente piano fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi. [...]**

OSSERVAZIONE: si rileva che quanto previsto all'art. 19 commi 6, 7 e 8 risulta sostanzialmente già compreso nella Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441, peraltro citata negli stessi commi. E' opportuno segnalare che la DGR riporta come data di approvazione del PTA il 13 marzo 2017, cosa che potrebbe generare equivoci.

#### **Art. 13. (Obiettivi di qualità ambientale)**

**c.1. Ai fini di cui al presente articolo, i corpi idrici del territorio regionale individuati all'allegato 1 della relazione generale e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 sono distinti in:**

- a) corpi idrici superficiali naturali (corsi d'acqua o laghi);**
- b) corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici superficiali fortemente modificati;**
- c) corpi idrici sotterranei.**

OSSERVAZIONE 1 (già presentata – cartografia immutata) : nell' allegato 1 della Relazione Generale e nell'all. 1 alle Norme di Piano è indicato il T. Mologna, mentre nella Tavola di Piano 1 è cartografato il T. Chiobbio. Si chiede se sia necessaria la verifica di quale sia il corpo idrico classificato o se prevalga l'indicazione dell'art. 4 sulla valutazione delle discrepanze tra cartografie e testi.

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00010129 del 15/06/2021

PROVINCIA DI BIELLA - p\_bi - 0012687 - Uscita - 15/06/2021 - 10:48



### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche


### Provincia di Biella

OSSERVAZIONE 2 (già presentata – cartografia immutata) : nell' allegato 1 della Relazione Generale e nell'all. 1 alle Norme di Piano è indicato il T. Oremo, mentre nella Tavola di Piano 1 è cartografato anche il T. Bolume. Si chiede se il T. Bolume sia da ritenersi classificato o se prevalga l'indicazione dell'art. 4 sulla valutazione delle discrepanze tra cartografie e testi.

Stralcio Tav. 1 di Piano



Corso d'acqua corrispondente alla cartografia ( T. CHIOBBIO)



Corso d'acqua corrispondente all'All'1 Rel. Generale ( T. MOLOGNA)

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00010129 del 15/06/2021


PROVINCIA DI BIELLA - p\_bi - 0012687 - Uscita - 15/06/2021 - 10:48




## Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Provincia di Biella



Corso d'acqua corrispondente all'All'1 Rel. Generale ( T. OREMO)



**c.2. Il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici di cui al comma 1 i seguenti obiettivi:**

- per i corpi idrici superficiali naturali sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato "buono" ecologico e chimico e sia altresì mantenuto, ove già esistente, lo stato ecologico "elevato";
- per i corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente al potenziale ecologico "buono" e sia altresì mantenuto, ove già esistente, il potenziale ecologico "massimo";
- per i corpi idrici sotterranei sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato "buono" chimico e quantitativo.



## Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Provincia di Biella

OSSERVAZIONE (già presentata non recepita): attualmente lo stato di qualità ed il potenziale ecologico non sono desumibile dal SIRI ( Vedi osservazione all'art 9).

**4. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza previste dalla normativa vigente, si intende soddisfatta la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 7i, lettera c), della direttiva 2000/60/CE per gli impianti contraddistinti da una rilevanza energetica elevata così come definita dal Piano Energetico Ambientale Regionale.**

OSSERVAZIONE(già presentata non recepita): dalla lettura della direttive sembrerebbero non disgiungibili le motivazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 7 della direttiva stessa. L'indicazione del comma 4 dell'art. 13 risulterebbe perciò incompleta e dovrebbe essere completata o con l'indicazione che gli impianti considerati sono conformi agli art.7 lett c) e d) della direttiva o con l'esplicita indicazione che quanto richiesto dalla lettera d) dell'art.7 della direttiva deve essere acquisito separatamente prima che l'impianto sia considerabile completamente conforme alla direttiva..

### Art 21 (Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)

OSSERVAZIONE: Poiché si è ritenuto opportuno separare la questione delle aree di salvaguardia delle acque minerali, in quanto oggetto di normativa specifica, il Piano dovrebbe individuare le disposizioni oggetto di normativa specifica secondo il presupposto che qualora non esplicitamente escluse le altre norme sono applicabili a tutte le situazioni.

### Art. 35. (Deflusso ecologico e deflusso minimo vitale)

**6. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 [ attuazione della direttiva deflussi ecologici dell'Autorità di bacino distrettuale del F. Po n.d.r.] sono automaticamente sostituite le disposizioni dei disciplinari di concessione incompatibili con le previsioni e le tempistiche di cui al presente articolo.**

OSSERVAZIONE (già presentata): l'articolo prevede sostanzialmente l'introduzione dei fattori correttivi previsti nel R.R. 8/R/2007 e s.m.i. o comunque l'adozione di un sistema di regolamentazione delle modalità di rilascio.

E' opportuno tuttavia prevedere anche l'adeguamento della norma sanzionatoria correlata ( allo stato L.R. 3/2009 e s.m.i.) che nella formulazione attuale prevede espressamente la sola violazione del DMV e non del DE.

### Art. 36. (Riequilibrio del bilancio idrico)

**3. Le autorità concedenti provvedono, entro il 31 dicembre 2021, alla revisione delle utilizzazioni in atto ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006<sup>ii</sup>, sulla base delle disposizioni di attuazione del presente piano con le quali sono definiti le metodologie di quantificazione del fabbisogno e i tempi di adeguamento per ciascun sottobacino idrografico.**

**4. La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascun sottobacino idrografico [...]**

OSSERVAZIONE (già presentata): I sottobacini idrografici così come indicati nelle misure per corpo idrico superano in molti casi il territorio di competenza delle singole autorità concedenti, facendo prevedere problemi di coordinamento per i quali andrebbe contemplata una disciplina specifica.



## Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Provincia di Biella

### Art. 39 (Programma delle Misure)

OSSERVAZIONE (Già presentata non recepita): Misura KTM04-P1-a017 - Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza.

Si rileva l'assenza della misura nella sezione corpi idrici superficiali, che invece è presente nelle sezioni laghi e acque sotterranee.

Si chiede la verifica dell'opportunità di estendere il campo di applicazione della misura anche ai corpi idrici superficiali.

OSSERVAZIONE (Già presentata non recepita): KTM04-P1-a017 - Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza.

Si chiede di valutare l'opportunità di estendere la misura anche al corpo idrico GWB-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese data l'esperienza di casi interessanti l'acquifero profondo.

OSSERVAZIONE (Già presentata non recepita): Dato l'uso anche potabile dell'invaso di Masserano (T. Ostola), si chiede di valutare l'opportunità di prevedere per lo stesso le misure:

- KTM01-P1-b007 - Estensione delle reti fognarie alle zone non servite (reti non depurate, sistemi di trattamento individuali) o servite da impianti a minor rendimento;
- KTM14-P3-a050 - Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle regole di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA e per la gestione delle crisi idriche anche ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

OSSERVAZIONE:

KTM14-P1-b086 - Aumento delle conoscenze sui valori di fondo naturale riguardo a determinate sostanze prioritarie e inquinanti specifici.

KTM14-P1P2-b085 - Aumento delle conoscenze sulle pressioni e sui carichi inquinanti puntuali e diffusi e dei loro meccanismi di veicolazione nei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Si chiede di valutare l'opportunità di estendere le misure anche al corpo idrico Sessera in quanto comprendente Zona di riserva di cui all'art 19 c3 b).

### Classificazione e Obiettivi dei Corsi d'Acqua

OSSERVAZIONE:

Come evidenziato nella relazione "Coerenza della pianificazione regionale (PTA) con la pianificazione distrettuale (PdG Po)" la classificazione dei corsi d'acqua (allegato Classificazione e Obiettivi dei Corsi d'Acqua) presenta già disallineamenti di forma e di sostanza rispetto all'approvando Piano di Gestione del F. Po 2021.

Si porta ad esempio il T Ingagna che viene classificato nel PTA 2021:

Corso d'Acqua	Codice Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Obiettivo Ecologico	Obiettivo Chimico
INGAGNA T	.01SS2N262PI	Buono	Buono	Buono 2015	Buono 2015

E nel Piano di Gestione del F. Po 2021:

Codice WISE Corpo idrico	Nome Corpo Idrico	Natura Corpo Idrico	Stato/Potenziale Ecologico 2014-2019	Necessità Proroghe/Esenzioni/Deroghe Obiettivo Ecologico	Stato Chimico 2014-2019
IT0101SS2N262PI	INGAGNA T_1-	naturale	scarso	sì	buono



## Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Provincia di Biella

Anche se tale disallineamento viene metodologicamente giustificato, tuttavia, poiché la classificazione di un corpo idrico risulta elemento fondamentale per tutte le attività amministrative collegate che prevedano una valutazione dell'impatto umano sul corpo idrico stesso, si chiede di chiarire se in questo caso ed in altri casi analoghi prevalga il rapporto gerarchico fra i due livelli di pianificazione o se nella pratica amministrativa ci si debba riferire alla pianificazione regionale.

Distinti saluti

Il Vice Presidente

Dr. RAMELLA PRALUNGO Emanuele

- documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa -

GS mp

<sup>i</sup> 7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

c) *le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e*

d) *per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.*

<sup>ii</sup> ART. 95 (pianificazione del bilancio idrico)

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.



Verbania, 10/06/2021

Prot. n. 10364

oggetto:

**PDCR n. 136 “Riassunzione della proposta al Consiglio regionale di approvazione del Piano di tutela delle acque ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 7 della l.r. 56/1977, di cui alla D.G.R. n. 64 n. 8118 del 14 dicembre 2018”.**

Con riferimento a quanto in oggetto e nello specifico relativamente all’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, si formulano le seguenti osservazioni.

Il 20 luglio 2018 con D.G.R. n. 28-7253 la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), comprensivo dei documenti di supporto per l’avvio della fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Il 26 luglio 2018, a seguito dell’adozione del Progetto di Piano da parte della Giunta Regionale, è stata avviata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS); al termine della fase di partecipazione e consultazione, con D.G.R. n. 41-7889 del 16 novembre 2018, è stato approvato il Parere Motivato predisposto dall’Autorità Regionale competente per la procedura di VAS. Successivamente si è provveduto alle opportune revisioni dei documenti di Piano sulla base degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni riportate nello stesso Parere Motivato.

Con D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta al Consiglio Regionale di Piano di Tutela delle Acque e la proposta di Dichiarazione di Sintesi, ai fini dell’approvazione definitiva.

La proposta di revisione coincide per tutti gli elaborati con quella approvata dalla Giunta regionale nel Dicembre 2018.

In particolare l’art. 18 delle NTA risulta invariato ed indica nelle Aree ad elevata protezione anche i bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 Km<sup>2</sup>. In tali aree è vietato il rilascio di concessioni di derivazione praticamente per qualsiasi uso ad eccezione del potabile (le altre poche eccezioni sono assolutamente marginali).

Questo divieto è stato inserito dopo l’avvenuta consultazione pubblica, in mancanza di una nuova pubblicazione e senza peraltro conoscerne né l’origine né le ragioni per le quali sono stati imposti i limiti dimensionali sopra detti piuttosto che altri.

A prescindere dal fatto che sarebbe stata buona norma dare nuova pubblicità ad un vincolo di tale portata, è appena il caso di sottolineare che in questa Provincia tale limitazione investe tutto il territorio provinciale, andando finanche a impedire l’uso domestico.

Per le ragioni sopra dette, il limite non può assolutamente essere accettato. Se è vero che le zone di elevata valenza ambientale debbono essere protette, è altrettanto vero che l’individuazione delle medesime e le misure di protezione debbono avvenire a seguito di adeguati e puntuali studi che possono essere tranquillamente e più compiutamente svolti dalle Autorità competenti al rilascio delle concessioni.

---

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA  
Via dell’Industria, 25 – 28924 Verbania  
Telefono: +39 0323 495011 • Fax: +39 0323 4950237  
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it  
Codice Fiscale: 93009110037



Tutt'al più, se proprio si vuole portare l'attenzione sui siti in questione, la norma potrebbe eliminare le facilitazioni oggi vigenti per il rilascio di concessioni di derivazioni tramite procedure semplificate (art. 34 del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i. ed esclusione da procedure di VIA ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i.) connesse alle dimensioni dei prelievi e delle potenze richieste (per es. per impianti idroelettrici con potenza inferiore a kW 50).

Si chiede pertanto la cassazione del comma 2 lettera c dell'art. 18 delle NTA.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Arturo LINCIO)

*Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00009859 del 10/06/2021